

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1213

**COMUNE DI BARI – Variante al PRG in esecuzione della sentenza TAR Bari n. 1902/2006 per ritipizzazione suolo in catasto al fg. 61 ptc. 302. DGR n. 481/2007 e n. 62/2013. Riesame a seguito delle sentenze TAR Bari n. 1208/2011, n. 944/2014 e n. 707/2021. - Non approvazione e rinvio al Comune.**

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

#### PREMESSO

Con Delibera di Commissario ad acta (DCA) n. 1 del 01/12/2004 (rettificata in data 02/12/2004) veniva adottata, in esecuzione della sentenza TAR Bari n. 1902/2006, la Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Bari per l'attribuzione al suolo in catasto al fg. 61 ptc. 302 della destinazione a zona residenziale di espansione di tipo "C3".

Detta DCA n. 1/2004, rimessa con le note comunali prot. 261171 del 03/12/2004 e prot. 27273 del 28/12/2004, comprendeva uno stralcio catastale con indicazione dell'area; gli atti venivano successivamente integrati.

Per il suolo in questione, tipizzato nel PRG come "*area a verde pubblico - verde urbano*" e "*area di rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari*", con la DCA n. 1/2004 veniva attribuita la nuova destinazione a zona residenziale di espansione di tipo "C3" (disciplinata come da testo normativo riportato nella medesima DCA n.1/2004, segnatamente con subordinazione a piano di lottizzazione esteso alla particella catastale e con indice di fabbricabilità territoriale pari a mc/mq.0,50).

Quanto sopra, per le considerazioni esposte nel provvedimento commissariale e negli atti propedeutici, motivati in partenza dall'accertamento giudiziale della caducazione di vincoli di PRG preordinati alla espropriazione, dalla conseguente necessità per la Pubblica Amministrazione di provvedere in merito e dalla persistente inattività al riguardo del Comune di Bari (sentenza TAR Bari n. 1902/2006).

Con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 481 del 13/04/2007, previa relazione istruttoria n. 07 del 18/10/2006 del SUR e conforme parere n. 27 del 16/11/2006 del Comitato Urbanistico Regionale (CUR), per la Variante al PRG in argomento veniva determinata la non approvazione e il rinvio al Comune di Bari, ai sensi dell'art. 16/comma 8° della LR n. 56/1980.

A seguito dell'annullamento della DGR n. 481/2007 deciso con sentenza TAR Bari n. 1208/2011 (inopinatamente non appellata), con riapertura del procedimento nella sede regionale, con DGR n. 62 del 05/02/2013 veniva nuovamente assunta la determinazione di non approvazione e di rinvio al Comune di Bari della Variante al PRG in argomento, con nuove considerazioni e motivazioni.

Anche la DGR n. 62/2013 risulta oggetto di annullamento da parte del TAR Bari, giusta sentenza n. 944/2014 (pure inopinatamente non appellata), con ulteriore riapertura del procedimento nella sede regionale.

A seguito di diffida di parte in data 23/12/2020, sulla vicenda è stato doverosamente interpellato il Comune di Bari (con nota SUR prot. 871 del 25/01/2021), che in merito ha risposto in sintesi che successivamente alla sentenza TAR Bari n. 944/2014 non sono intervenute in sede comunale determinazioni inerenti o incidenti sul procedimento di che trattasi (nota prot. 40216 del 16/02/2021).

Sta di fatto constatare che il Comune di Bari è pertanto risultato inerte nel procedimento di

pianificazione urbanistica in questione, sia nella fase precedente all'intervento commissariale sostanziatosi con l'adozione del provvedimento di ritipizzazione (DCA n. 1 del 01/12/2004), sia nelle fasi temporali successive alle due delibere regionali di non approvazione della Variante al PRG e rinvio al Comune stesso per le determinazioni di propria competenza (DGR n. 481 del 13/04/2007 e DGR n. 62 del 05/02/2013), nelle more del loro annullamento da parte del TAR Bari intervenuto con rispettive sentenze n. 1208/2011 dell'11/08/2011 e n. 944/2014 del 17/07/2014.

Ciò stante, con ulteriore nota SUR prot. 2049 del 23/02/2021 (come già la precedente indirizzata anche alla parte, oltre che al Comune di Bari), ai fini della ridefinizione del procedimento stesso, nella considerazione dei rilievi complessivi del TAR Bari giuste sentenze indicate e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e sovraordinata pianificazione territoriale regionale, è stata comunicata la necessità dell'espletamento dei seguenti adempimenti tecnico-amministrativi:

- verifica di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi dell'art. 20 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
- verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a norma del DLgs n. 152/2006 e delle LLRR n. 44/2012 e n. 4/2014, nonché del RR n. 18/2013, ove dovuta, e registrazione sul Portale Ambientale regionale;
- verifica di compatibilità geomorfologica per l'acquisizione del parere ex art. 89 del DPR n. 380/2001 da parte della Struttura Tecnica regionale presso la Sezione Lavori Pubblici;
- verifica di compatibilità paesaggistica per l'acquisizione del parere ex art. 96/1, lett. "c" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) da parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Con detta nota inoltre si è fatto presente che i relativi documenti ed elaborati tecnici, a cura della parte privata richiedente e degli uffici comunali per quanto di rispettiva spettanza, dovevano essere inviati direttamente agli uffici regionali indicati, per l'attivazione dei prescritti sub-procedimenti, preordinati rispetto al provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980.

Conseguentemente con nota prot. 50672 del 26/02/2021 la Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari richiedeva documentazione tecnica ai ricorrenti.

Ancora interveniva sentenza del TAR Bari n. 707/2021 del 22/04/2021, che accogliendo il ricorso di parte n. 199/2021 avverso le sopra richiamate note interlocutorie regionali (la Regione non costituita in giudizio, nonostante invito rivolto all'Avvocatura giusta nota della Sezione scrivente prot. 2656 del 08/03/2021), ha disposto in sintesi quanto segue:

- la nullità delle note impugnate e segnatamente della nota SUR prot. 2049 del 23/02/2021, di richiesta alla parte privata di adempimenti, ritenuti ad essa non imputabili;
- la pertinenza di detti adempimenti, per quanto dovuto, alla sfera di attribuzioni specifiche degli enti territoriali coinvolti nel procedimento di approvazione della variante urbanistica;
- obbligo per la Regione di dare piena attuazione al giudicato, provvedendo al perfezionamento dell'iter di approvazione della variante di PRG, mercé l'adozione degli atti di carattere endoprocedimentale richiesti, anche con la collaborazione dell'ente comunale, ove necessario;
- il termine di giorni 90 per il compimento dell'iter di approvazione;
- in difetto, la nomina del commissario ad acta per provvedere in sostituzione della Regione.

Attesi i contenuti e i termini stringenti fissati con la sentenza TAR n. 707/2021, con nota SUR prot. 5064 del 09/04/2021 sono stati invitati gli uffici regionali coinvolti e l'Autorità di Bacino a operare le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza in ordine alla Variante al PRG in argomento e a fornire corrispondenti comunicazioni tempestivamente, al fine di consentire a questa Sezione la predisposizione del provvedimento ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980 da proporre alla Giunta Regionale.

Risultano ad oggi pervenuti i seguenti pareri e comunicazioni:

- La Sezione Lavori Pubblici con nota prot. 7257 del 10/05/2021 si è espressa nei termini seguenti, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001:

““ (...) preso atto di quanto statuito dalla sentenza n. 707/2021 del TAR Puglia – Sezione Terza e onde consentire a codesto Servizio di poter ottemperare all’ordinanza del TAR nei termini temporali fissati, lo scrivente Servizio ritiene di potersi uniformare a quanto espresso nella sentenza su citata e di conseguenza esprimere il proprio parere di compatibilità geomorfologica, di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., prima dell’approvazione della lottizzazione convenzionata, propedeutica a qualunque intervento a carattere edilizio sull’area in oggetto.

Tale circostanza dovrà essere espressamente riportata nel provvedimento di approvazione della variante in oggetto come adempimento indispensabile all’approvazione della lottizzazione convenzionata a cura del dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata Settore Pianificazione del Territorio e PRG della Città di Bari, che legge per conoscenza.””

E’ necessario rilevare che detta comunicazione, ancorché conformata alle decisioni del TAR, risulta non coerente con il dettato letterale dell’art. 89 del DPR n. 380/2001 che così recita:

““ Art. 89 - Parere sugli strumenti urbanistici (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’amministrazione comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.””

Ad ogni modo, si constata che ad oggi la Variante al PRG in argomento è carente del parere di compatibilità geomorfologica prescritto dal richiamato art. 89 del DPR n. 380/2001.

- La Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 7176 del 14/05/2021, per quanto riguarda gli adempimenti in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che debbono essere integrati nel procedimento di pianificazione urbanistica, segnatamente ai sensi del DLgs n. 152/2006 e della LR n. 44/2012 e inoltre della Circolare n. 1/2014 (approvata con DGR n. 2570/2014), si è espressa come segue:

““ (...) premesso che ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale le procedure di VAS sono attivate su istanza di parte, ossia della pubblica amministrazione che riveste le funzioni di autorità procedente (come definita dall’art. 2, comma 1, lettera e), si segnala che agli atti della scrivente Sezione non risulta a tutt’oggi pervenuta alcuna istanza ai sensi della L.R. n. 44/2012 ss.mm.ii. da parte della Ripartizione comunale in indirizzo.

Inoltre, dalla consultazione del Portale Ambientale regionale – Elenco piani urbanistici comunali registrati nei casi di esclusione dalle procedure di VAS - non risulta attivata alcuna registrazione telematica ai sensi dell’art. 7 Regolamento Regionale n. 18/2013 da parte della medesima autorità procedente comunale.

Pertanto, non essendo allo stato attivato alcun procedimento di VAS relativo alla variante in oggetto emarginata, la scrivente autorità competente VAS regionale non è in condizione di poter operare valutazioni o determinazioni di propria competenza.””

Ciò stante, si constata che ad oggi la Variante al PRG in argomento è carente degli adempimenti in materia di VAS prescritti dalle richiamate disposizioni della LR n. 44/2012 e del RR n. 18/2013, salvo l’avvio del procedimento disposto dal Comune di Bari giusta Determinazione Dirigenziale della Ripartizione Urbanistica (DD) n. 2021/06815\_2021/130/00098 del 01/06/2021.

Si rileva peraltro che il Rapporto Preliminare di Verifica allegato alla citata DD riporta le seguenti

conclusioni di carattere negativo:

““ **5 Conclusioni.**

*Le analisi condotte nei paragrafi precedenti consentono di affermare che dall’attuazione della variante si determinano impatti ambientali sulla maggior parte delle componenti ambientali principalmente in fase di esercizio, che sono prevalentemente significativi sulle componenti ambientali “suolo” e “paesaggio” in ragione delle seguenti motivazioni:*

- 1. la variante al P.R.G. riguarda un’area a vocazione agricola inserita nella più ampia superficie del Parco Agricolo Multifunzionale di riqualificazione del PPTR comportando il consumo di un’ampia superficie di contesto rurale e non valorizzando la funzione produttiva delle aree agricole periurbane;*
- 2. la variante al P.R.G. risulta in contrasto con gli obiettivi generali e specifici del PPTR, con la Normativa d’uso della Scheda d’Ambito e con le raccomandazioni del progetto territoriale Patto Città-Campagna;*
- 3. la variante al P.R.G. trasforma in area residenziale un’area tipizzata a verde pubblico urbano di tipo A, per la quale dall’analisi ricognitiva dell’attuazione del Piano Casa nel Comune di Bari, si evidenzia che nel Municipio II in cui è localizzata l’area di intervento, si è registrata la maggiore concentrazione di interventi in deroga che hanno inficiato in via definitiva aree tipizzate dal PRG a verde e per il quale, ad ogni buon conto si evidenzia un deficit di aree a verde urbano.””*

- La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. 4656 del 20/05/2021 ha rimesso il proprio parere tecnico in merito alla compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art 96.1.c delle NTA del PPTR, con le seguenti conclusioni:

““ (...) Per quanto innanzi, considerato che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di BARI non risulta adeguato ai sensi dell’art. 97 delle NTA al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), verificato che la proposta di variante urbanistica adottata con Delibera del Commissario ad Acta n. 1/2004, per quanto suddetto, non risulta coerente e compatibile con gli obiettivi generali e specifici del PPTR e con la normativa d’uso della Scheda di Ambito n. 5.5, e considerato che la stessa proposta contribuirebbe ad incrementare i fattori di rischio e di criticità che dequalificano la figura territoriale e il contesto paesaggistico di riferimento, si ritiene, in merito agli aspetti paesaggistici, di esprimere parere di non compatibilità paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR.””

Trattasi pertanto di diniego della compatibilità sotto l’aspetto paesaggistico.

- Ad oggi non risulta pervenuto riscontro da parte della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Puglia, anch’essa interpellata con la nota SUR prot. 5064 del 29/04/2021, circa la verifica di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi dell’art. 20 delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

Per quanto attiene specificamente agli aspetti tecnico-urbanistici, la Sezione Urbanistica Regionale con parere tecnico, sulla scorta di propri rilievi e valutazioni ha ritenuto che la Variante al PRG così come proposta con la DCA n. 1/2004, necessiti di rinvio al Comune di Bari per una sua complessiva riconsiderazione, valutando più approfonditamente ipotesi di attribuzione di una destinazione urbanistica e di una capacità edificatoria più coerente o quanto meno compatibile con lo stato di fatto fisico e giuridico dei luoghi e con l’impianto urbanistico-infrastrutturale locale, altresì tenendo conto dei seguenti elementi incidenti sul processo di pianificazione e bisognevoli di corrispondenti puntuali valutazioni e determinazioni da parte del Comune procedente:

- A) Rispetto all’impianto urbanistico-infrastrutturale locale del PRG, la nuova destinazione di zona “C3” è insussistente nell’immediato circondario territoriale e inoltre la configurazione proposta comporta la formazione di aree esterne relittuali di “verde pubblico”, frazionate e scollegate rispetto alla maglia

omogenea e con funzionalità compromessa; detta Variante risulta pertanto scoordinata rispetto ai criteri di impostazione del PRG e determina di fatto un inficiamento del sistema insediativo e infrastrutturale locale.

In termini dimensionali, il nuovo carico insediativo residenziale di circa 20.000 mc e 200 abitanti non è giustificato né sarebbe sostenibile rispetto al vigente PRG, già sovradimensionato per oltre 600.000 abitanti, notevolmente in eccesso rispetto al trend demografico e ai movimenti migratori effettivamente verificatisi nel tempo fino ad oggi (all'attualità nel Comune di Bari risultano circa 313.000 abitanti residenti: dato ISTAT al 01/01/2021, dal sito "*tuttitalia.it*"), con corrispondenti previsioni di zone di espansione residenziale in parte rimaste inattuato.

- B) Orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 20/05/1999, in materia di aree oggetto di caducazione di vincoli di PRG preordinati alla espropriazione:

Detta sentenza ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, con corrispondente obbligo indennitario, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano.

La Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.

- C) Indirizzi di pianificazione urbanistica adottati dal Comune di Bari nell'ambito dei seguenti procedimenti:

1. Variante normativa di PRG conclusasi con DGR n. 2415 del 10/12/2008, con cui è stata integrata la disciplina dell'art. 31 della NTA per le "Area a verde pubblico di tipo A – verde urbano" introducendo la possibilità d'intervento anche privato regolamentandone l'uso attraverso apposita convenzione, recependo gli orientamenti della innanzi richiamata sentenza n. 179 del 20/05/1999 della Corte Costituzionale.
2. Variante al PRG conclusasi con DGR n. 61 del 05/02/2013 per altra analoga vicenda di contenzioso (interessante il compendio di suoli di medesima proprietà contermini alla particella catastale 302 di cui trattasi e con tipizzazioni di PRG analoghe), riconfermando la destinazione a "Viabilità di PRG" dei suoli facenti parte della rotatoria (demandando la quantificazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 39 del DPR 327/2001, alla Ripartizione Edilizia Pubblica) e con attribuzione della destinazione "Zona per attività primarie di tipo A" (zona agricola) ai suoli facenti parte degli attraversamenti stradali.

#### VISTO

- il parere tecnico della Sezione Urbanistica, posto in allegato A al presente provvedimento;
- la nota prot. 4656 del 20/05/2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con annesso parere tecnico, posta in allegato B al presente provvedimento;
- la nota prot. 7257 del 10/05/2021 della Sezione Lavori Pubblici per la verifica di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001, posta in allegato C al presente provvedimento;
- la nota prot. 7176 del 14/05/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti VAS ai sensi del DLgs n. 152/2006, della LR n. 44/2012 e della Circolare n. 1/2014, posta in allegato D al presente provvedimento.

#### RITENUTO CHE

Alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici e note in allegati A, B, C e D, per la Variante al PRG del Comune di Bari adottata con DCA n. 1/2004 sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- **NON APPROVARE E RINVIARE** al Comune di Bari detta Variante al PRG, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980.

#### GARANZIE DI RISERVATEZZA

*La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.*

*Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.*

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

*La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

L'Assessora all'Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e degli allegati A, B, C e D al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della LR n. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata.
2. **DI NON APPROVARE E RINVIARE** al Comune di Bari, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, la Variante al PRG adottata, in esecuzione della sentenza TAR Bari n. 1902/2006, con DCA n. 1 del 01/12/2004, per l'attribuzione al suolo in catasto al fg. 61 ptc. 302 della destinazione a zona residenziale di espansione di tipo "C3", per le motivazioni di cui ai pareri tecnici e note allegati A, B, C e D al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

*I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.*

*Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica*  
**(Geom. Emanuele MORETTI)**

*Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica*  
**(Arch. Vincenzo LASORELLA)**

*Il Dirigente della Sezione Urbanistica*  
**(Dott. Giuseppe MAESTRI)**

*Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.*

*Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*  
**(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)**

*L'Assessora proponente*  
**(Avv. Anna Grazia Maraschio)**

## **LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;  
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

## **D E L I B E R A**

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata.
2. **DI NON APPROVARE E RINVIARE** al Comune di Bari, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, la Variante al PRG adottata, in esecuzione della sentenza TAR Bari n. 1902/2006, con DCA n. 1 del 01/12/2004, per l'attribuzione al suolo in catasto al fg. 61 ptc. 302 della destinazione a zona residenziale di espansione di tipo "C3", per le motivazioni di cui ai pareri tecnici e note allegati A, B, C e D al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE URBANISTICA

SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

  
MAESTRI  
GIUSEPPE  
18.06.2021  
06:59:22  
UTC**ALLEGATO A**

**oggetto:** **COMUNE DI BARI** – Variante al PRG in esecuzione della sentenza TAR Bari n. 1902/2006 per ritipizzazione suolo in catasto al fg. 61 ptc. 302. DGR n. 481/2007 e n. 62/2013. Riesame a seguito delle sentenze TAR Bari n. 1208/2011, n. 944/2014 e n. 707/2021. - **Non approvazione e rinvio al Comune.**

**PARERE TECNICO**

Con Delibera di Commissario ad acta (DCA) n. 1 del 01/12/2004 (rettificata in data 02/12/2004) veniva adottata, in esecuzione della sentenza TAR Bari n. 1902/2006, la Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Bari per l'attribuzione al suolo in catasto al fg. 61 ptc. 302 della destinazione a zona residenziale di espansione di tipo "C3".

Detta DCA n. 1/2004, rimessa con le note comunali prot. 261171 del 03/12/2004 e prot. 27273 del 28/12/2004, comprendeva uno stralcio catastale con indicazione dell'area; gli atti venivano successivamente integrati.

Per il suolo in questione, tipizzato nel PRG come "area a verde pubblico - verde urbano" e "area di rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari", con la DCA n. 1/2004 veniva attribuita la nuova destinazione a zona residenziale di espansione di tipo "C3" (disciplinata come da testo normativo riportato nella medesima DCA n.1/2004, segnatamente con subordinazione a piano di lottizzazione esteso alla particella catastale e con indice di fabbricabilità territoriale pari a mc/mq.0,50).

Quanto sopra, per le considerazioni espone nel provvedimento commissariale e negli atti propedeutici, motivati in partenza dall'accertamento giudiziale della caducazione di vincoli di PRG preordinati alla espropriazione, dalla conseguente necessità per la Pubblica Amministrazione di provvedere in merito e dalla persistente inattività al riguardo del Comune di Bari (sentenza TAR Bari n. 1902/2006).

Con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 481 del 13/04/2007, previa relazione istruttoria n. 07 del 18/10/2006 del SUR e conforme parere n. 27 del 16/11/2006 del Comitato Urbanistico Regionale (CUR), per la Variante al PRG in argomento veniva determinata la non approvazione e il rinvio al Comune di Bari, ai sensi dell'art. 16/comma 8° della LR n. 56/1980, per le seguenti puntuali motivazioni:

“ A) Il suolo interessato dalla "ritipizzazione", di forma poligonale irregolare in quanto coincidente con la proprietà della ricorrente, ricade all'interno di una vasta maglia omogenea di P.R.G. destinata al verde pubblico urbano (standard della residenza ex D.M. n. 1444/1968), delimitata da assi di comunicazione



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE URBANISTICA**

**SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

*stradali e ferroviari esistenti e/o di previsione del P.R.G. medesimo.*

*Circa pertanto gli aspetti propriamente tecnico-urbanistici della variante proposta, si rileva che la nuova destinazione a zona "C3", peraltro insussistente nell'immediato circondario territoriale, non tiene conto dei criteri generali di impostazione del P.R.G., comportando di fatto un inficiamento del disegno urbanistico complessivo del settore cittadino, a cui non risulta coordinata, e determinando, rispetto al medesimo disegno del P.R.G., la formazione di aree residuali - anche scollegate dalla maglia omogenea residuale - di problematica e/o disorganica utilizzazione nella destinazione originaria.*

- B) *Per la variante medesima, negli atti adottati non risulta operata alcuna verifica circa la sua ammissibilità (contenimento) nell'ambito del dimensionamento complessivo del settore residenziale per il territorio interessato riveniente dal P.R.G., con riguardo sia al nuovo carico insediativo residenziale derivante dalla ritipizzazione a zona "C3", sia alla corrispondente sottrazione - in termini di superficie - del "verde pubblico" previsto dal P.R.G.*

*In ordine a detta problematica, non possono ritenersi utili le considerazioni contenute nella "memoria" presentata dagli interessati (datata 25/09/06), nelle quali, tra l'altro, si intende dimostrare - a livello generale - un presunto sovradimensionamento del P.R.G. di Bari per la residenza e per le correlate aree a standards, tale da giustificare la variante in esame, in primis perchè non proposte dai competenti organi tecnico-amministrativi comunali.*

*In ogni caso, sotto il profilo dei contenuti va evidenziato che la verifica e la determinazione del dimensionamento demografico, delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e correlati servizi, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica a carattere generale (e non puntuale quale quella in esame) e presuppongono l'effettuazione di una esatta ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico del territorio e del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standards previste dall'attuale P.R.G. e del loro stato di attuazione.*

- C) *In termini più complessivi, il provvedimento commissariale, così come assunto, non contiene alcuna disamina e valutazione della questione alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 20/05/99. qui richiamati, in materia di caducazione dei vincoli di P.R.G. preordinati alla espropriazione ed alle conseguenziali possibili determinazioni di reiterazione dei vincoli e/o ritipizzazione dei suoli."*

A seguito dell'annullamento della DGR n. 481/2007 deciso con sentenza TAR Bari n. 1208/2011 (inopinatamente non appellata), con riapertura del procedimento nella sede regionale, con DGR n. 62 del 05/02/2013 veniva nuovamente assunta la determinazione di non approvazione e di rinvio al Comune di Bari della Variante al PRG in argomento, per le seguenti considerazioni e motivazioni:

““ (...) Per una migliore comprensione della vicenda giova ricordare che le motivazioni denegative di cui alla relazione istruttoria del SUR n. 07/2006 (fatte proprie dal CUR con il parere n. 27/2006 e dalla GR con la delibera n. 481/2007), ancorché da ritenersi a tutt'oggi fondate per gli aspetti strettamente tecnico-urbanistici, erano originate dalle seguenti valutazioni :

- *la configurazione dell'area oggetto della proposta di ritipizzazione risulta evidentemente avulsa e scoordinata rispetto al contesto delle previsioni insediative ed urbanizzative del PRG del Comune di Bari per il territorio interessato, determinando inoltre la formazione di aree relitto di zone destinate a "verde pubblico" con compromessa funzionalità;*
- *la proposta di ritipizzazione dei suoli in questione come zona residenziale di espansione di tipo "C3"*

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE URBANISTICA****SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

*(per una superficie -non indicata in atti- dell'ordine di oltre 4 ettari e con un indice di fabbricabilità territoriale pari a mc/mq.0,50), dà luogo ad un nuovo carico insediativo residenziale, peraltro non valutato in sede di provvedimento commissariale, aggiuntivo rispetto alle previsioni di PRG del Comune di Bari per il settore stesso residenziale, notoriamente già sovradimensionate in misura notevolissima. Dette motivazioni denegative non possono essere riproposte in questa sede, in quanto oggetto di censura di legittimità da parte del TAR. Peraltro, all'attualità occorre rilevare, per circostanze ed atti di pianificazione generale del Comune di Bari sopravvenuti, quanto segue:*

A1) *L'area in questione è inclusa all'interno di una maglia omogenea tipizzata, nel PRG approvato con DPGR n.1475 del 08/07/1976, come "Area a verde pubblico di tipo A – verde urbano".*

*Tale destinazione urbanistica è disciplinata dall'art.31 della NTA del citato PRG, recentemente oggetto di una variante normativa definitivamente approvata in sede regionale con DGR n.2415 del 10/12/08, che regola le possibilità d'intervento nelle predette zone come segue:*

*"(...) Gli interventi nelle predette aree sono riservati all'intervento pubblico e possono essere attuati anche dal privato, regolamentandone l'uso attraverso apposita convenzione, purchè l'area non risulti inclusa nel Programma triennale delle OOPP, sia dotata di urbanizzazioni primarie o esista l'impegno inderogabile del concessionario a realizzarle.*

*Ogni intervento nelle presenti aree è subordinato al rispetto delle previsioni di cui al successivo art.52.*

*Ogni intervento privato nelle suddette aree è subordinato alla approvazione di piani urbanistici esecutivi estesi all'intera maglia di PRG nel rispetto delle prescrizioni di cui al co.3 del presente articolo.*

*E' consentito l'intervento diretto nelle maglie come individuate negli elaborati di PRG con superficie inferiore a 10.000 mq o residui inedificati di maglie aventi comunque superficie inferiore a 10.000 mq, purchè esteso all'intera area disponibile e previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Circostrizione territorialmente competente. (...)"*

*Sulla base della sopra riportata disciplina dell'art.31 delle NTA di PRG attualmente vigenti, come integrate con la variante normativa approvata con DGR n.2415 del 10/12/08, si rileva che le zone in questione non sono più riservate esclusivamente all'intervento pubblico, con preordinato vincolo espropriativo soggetto a caducazione quinquennale ai sensi della L n. 1187/1968, e che è espressamente consentito l'intervento attuativo alternativo da parte del privato, in conformità del medesimo art.31.*

*In relazione a quanto sopra, la proposta di ritipizzazione adottata con DCA n.1/2004 necessita, ad oggi, di puntuale riconsiderazione in sede comunale, ai fini della salvaguardia dell'interesse pubblico e generale rivestito dall'attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica attualmente vigenti del Comune di Bari, innanzi richiamate, alla luce altresì degli orientamenti espressi in materia dalla Corte Costituzionale con sentenza n.179 del 20/05/99.*

B1) *Sotto altro profilo, occorre rilevare che, in riferimento ad altra vicenda di contenzioso interessante il compendio di suoli di medesima proprietà Buonvino Anna, contermini alla particella catastale 302 di cui trattasi e con tipizzazioni di PRG analoghe, ed anch'esse oggetto di ordinanza di riqualificazione urbanistica (sentenza TAR Bari, Sezione Terza, n.2047/2010), il Comune di Bari con DCC n.106 del 15/12/2011 ha confermato la destinazione a "Viabilità di PRG" dei suoli facenti parte della rotatoria (demandando la quantificazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art.39 del DPR 327/2001, alla Ripartizione Edilizia Pubblica) ed ha attribuito la destinazione "Zona per attività primarie di tipo A" (zona agricola) ai suoli facenti parte degli attraversamenti stradali.*

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE URBANISTICA****SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

*Le citate determinazioni comunali, assunte con la DCC n.106/2011, costituiscono in punto di fatto un preciso indirizzo di pianificazione, anche rispetto al quale (così come per il precedente punto "A1") la proposta di ritipizzazione adottata con DCA n.1/2004 necessita, ad oggi, di puntuale riconsiderazione in sede comunale.*

*C1) Infine, la "Variante di adeguamento del PRG al PUTT/Paesaggio", adottata dal Comune di Bari con DCC n.56 del 09/07/2010 e n.13 del 09/03/2011, ha rilevato la presenza, lungo il lato Nord dell'area di cui trattasi, di un "reticolo idrografico" (vedasi "Tav.4/serie 2 - serie 6"), rispetto al quale emerge la necessità di pregiudiziali puntuali accertamenti di compatibilità della proposta di ritipizzazione adottata con DCA n.1/2004.*

*Peraltro, la citata "Variante" è stata approvata, giusta DGR n.1812 del 02/08/2011, con prescrizioni e modifiche e richiesta di adeguamento/controdeduzioni comunali ex art.16/co. 11° della LR n.56/1980, ivi compresa richiesta di condivisione con l'Autorità di Bacino della Puglia degli approfondimenti ed adempimenti da eseguire in riferimento alla "Carta idrogeomorfologica" approvata con delibera n.48/2009 del Comitato Istituzionale AdB.*

*Per i rilievi innanzi esposti ai punti A1-B1-C1, essenzialmente riferiti alla verifica di coordinamento e di compatibilità, con gli atti di pianificazione generale sopravvenuti, della proposta di ritipizzazione dei suoli in questione come zona residenziale di espansione di tipo "C3", adottata con DCA n.1/2004, la proposta stessa non risulta meritevole di accoglimento.*

*Si puntualizza infine che la LR 24/07/2012 n.22 ha disposto la soppressione del Comitato Urbanistico Regionale."*

Anche la DGR n. 62/2013 risulta oggetto di annullamento da parte del TAR Bari, giusta sentenza n. 944/2014 (pure inopinatamente non appellata), con ulteriore riapertura del procedimento nella sede regionale.

A seguito di diffida di parte in data 23/12/2020, sulla vicenda è stato doverosamente interpellato il Comune di Bari (con nota SUR prot. 871 del 25/01/2021), che in merito ha risposto in sintesi che successivamente alla sentenza TAR Bari n. 944/2014 non sono intervenute in sede comunale determinazioni inerenti o incidenti sul procedimento di che trattasi (nota prot. 40216 del 16/02/2021).

Sta di fatto constatare che il Comune di Bari è pertanto risultato inerte nel procedimento di pianificazione urbanistica in questione, sia nella fase precedente all'intervento commissariale sostanziatosi con l'adozione del provvedimento di ritipizzazione (DCA n. 1 del 01/12/2004), sia nelle fasi temporali successive alle due delibere regionali di non approvazione della Variante al PRG e rinvio al Comune stesso per le determinazioni di propria competenza (DGR n. 481 del 13/04/2007 e DGR n. 62 del 05/02/2013), nelle more del loro annullamento da parte del TAR Bari intervenuto con rispettive sentenze n. 1208/2011 dell'11/08/2011 e n. 944/2014 del 17/07/2014.

Ciò stante, con ulteriore nota SUR prot. 2049 del 23/02/2021 (come già la precedente indirizzata anche alla parte, oltre che al Comune di Bari), ai fini della ridefinizione del procedimento stesso, nella considerazione dei rilievi complessivi del TAR Bari giuste sentenze indicate e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e sovraordinata pianificazione territoriale regionale, è stata

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE URBANISTICA****SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

comunicata la necessità dell'espletamento dei seguenti adempimenti tecnico-amministrativi:

- verifica di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi dell'art. 20 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
- verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a norma del DLgs n. 152/2006 e delle LLRR n. 44/2012 e n. 4/2014, nonché del RR n. 18/2013, ove dovuta, e registrazione sul Portale Ambientale regionale;
- verifica di compatibilità geomorfologica per l'acquisizione del parere ex art. 89 del DPR n. 380/2001 da parte della Struttura Tecnica regionale presso la Sezione Lavori Pubblici;
- verifica di compatibilità paesaggistica per l'acquisizione del parere ex art. 96/1, lett. "c" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) da parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Con detta nota inoltre si è fatto presente che i relativi documenti ed elaborati tecnici, a cura della parte privata richiedente e degli uffici comunali per quanto di rispettiva spettanza, dovevano essere inviati direttamente agli uffici regionali indicati, per l'attivazione dei prescritti sub-procedimenti, preordinati rispetto al provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980.

Conseguentemente con nota prot. 50672 del 26/02/2021 la Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari richiedeva documentazione tecnica ai ricorrenti.

Ancora interveniva sentenza del TAR Bari n. 707/2021 del 22/04/2021, che accogliendo il ricorso di parte n. 199/2021 avverso le sopra richiamate note interlocutorie regionali (la Regione non costituita in giudizio, nonostante invito rivolto all'Avvocatura giusta nota della Sezione scrivente prot. 2656 del 08/03/2021), ha disposto in sintesi quanto segue:

- la nullità delle note impugnate e segnatamente della nota SUR prot. 2049 del 23/02/2021, di richiesta alla parte privata di adempimenti, ritenuti ad essa non imputabili;
- la pertinenza di detti adempimenti, per quanto dovuto, alla sfera di attribuzioni specifiche degli enti territoriali coinvolti nel procedimento di approvazione della variante urbanistica;
- obbligo per la Regione di dare piena attuazione al giudicato, provvedendo al perfezionamento dell'iter di approvazione della variante di PRG, mercé l'adozione degli atti di carattere endoprocedimentale richiesti, anche con la collaborazione dell'ente comunale, ove necessario;
- il termine di giorni 90 per il compimento dell'iter di approvazione;
- in difetto, la nomina del commissario ad acta per provvedere in sostituzione della Regione.

Attesi i contenuti e i termini stringenti fissati con la sentenza TAR n. 707/2021, con nota SUR prot. 5064 del 09/04/2021 si sono invitati gli uffici regionali coinvolti e l'Autorità di Bacino a operare le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza in ordine alla Variante al PRG in argomento e a fornire corrispondenti comunicazioni tempestivamente, al fine di consentire a questa Sezione la predisposizione del provvedimento ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980 da proporre alla Giunta Regionale.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE URBANISTICA**

**SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

Risultano ad oggi pervenuti i seguenti pareri e comunicazioni:

- La Sezione Lavori Pubblici con nota prot. 7257 del 10/05/2021 si è espressa nei termini seguenti, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001:

““ (...) preso atto di quanto statuito dalla sentenza n. 707/2021 del TAR Puglia – Sezione Terza e onde consentire a codesto Servizio di poter ottemperare all'ordinanza del TAR nei termini temporali fissati, lo scrivente Servizio ritiene di potersi uniformare a quanto espresso nella sentenza su citata e di conseguenza esprimere il proprio parere di compatibilità geomorfologica, di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., prima dell'approvazione della lottizzazione convenzionata, propedeutica a qualunque intervento a carattere edilizio sull'area in oggetto.

Tale circostanza dovrà essere espressamente riportata nel provvedimento di approvazione della variante in oggetto come adempimento indispensabile all'approvazione della lottizzazione convenzionata a cura del dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata Settore Pianificazione del Territorio e PRG della Città di Bari, che legge per conoscenza.”“

E' necessario rilevare che detta comunicazione, ancorché conformata alle decisioni del TAR, risulta non coerente con il dettato letterale dell'art. 89 del DPR n. 380/2001 che così recita:

““ Art. 89 - Parere sugli strumenti urbanistici (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.”“

Ad ogni modo, si constata che ad oggi la Variante al PRG in argomento è carente del parere di compatibilità geomorfologica prescritto dal richiamato art. 89 del DPR n. 380/2001.

- La Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 7176 del 14/05/2021, per quanto riguarda gli adempimenti in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che debbono essere integrati nel procedimento di pianificazione urbanistica, segnatamente ai sensi del DLgs n. 152/2006 e della LR n. 44/2012 e inoltre della Circolare n. 1/2014 (approvata con DGR n. 2570/2014), si è espressa come segue:

““ (...) premesso che ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale le procedure di VAS sono attivate su istanza di parte, ossia della pubblica amministrazione che riveste le funzioni di autorità procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lettera e), si segnala che agli atti della scrivente Sezione non risulta a tutt'oggi pervenuta alcuna istanza ai sensi della L.R. n. 44/2012 ss.mm.ii. da parte della Ripartizione comunale in indirizzo.

Inoltre, dalla consultazione del Portale Ambientale regionale – Elenco piani urbanistici comunali registrati nei casi di esclusione dalle procedure di VAS - non risulta attivata alcuna registrazione telematica ai sensi dell'art. 7 Regolamento Regionale n. 18/2013 da parte della medesima autorità procedente comunale.

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE URBANISTICA****SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

*Pertanto, non essendo allo stato attivato alcun procedimento di VAS relativo alla variante in oggetto emarginata, la scrivente autorità competente VAS regionale non è in condizione di poter operare valutazioni o determinazioni di propria competenza.”*

Ciò stante, si constata che ad oggi la Variante al PRG in argomento è carente degli adempimenti in materia di VAS prescritti dalle richiamate disposizioni della LR n. 44/2012 e del RR n. 18/2013, salvo l'avvio del procedimento disposto dal Comune di Bari giusta Determinazione Dirigenziale della Ripartizione Urbanistica (DD) n. 2021/06815\_2021/130/00098 del 01/06/2021.

Si rileva peraltro che il Rapporto Preliminare di Verifica allegato alla citata DD riporta le seguenti conclusioni di carattere negativo:

“” **5 Conclusioni.**

*Le analisi condotte nei paragrafi precedenti consentono di affermare che dall'attuazione della variante si determinano impatti ambientali sulla maggior parte delle componenti ambientali principalmente in fase di esercizio, che sono prevalentemente significativi sulle componenti ambientali "suolo" e "paesaggio" in ragione delle seguenti motivazioni:*

- 1. la variante al P.R.G. riguarda un'area a vocazione agricola inserita nella più ampia superficie del Parco Agricolo Multifunzionale di riqualificazione del PPTR comportando il consumo di un'ampia superficie di contesto rurale e non valorizzando la funzione produttiva delle aree agricole periurbane;*
- 2. la variante al P.R.G. risulta in contrasto con gli obiettivi generali e specifici del PPTR, con la Normativa d'uso della Scheda d'Ambito e con le raccomandazioni del progetto territoriale Patto Città-Campagna;*
- 3. la variante al P.R.G. trasforma in area residenziale un'area tipizzata a verde pubblico urbano di tipo A, per la quale dall'analisi ricognitiva dell'attuazione del Piano Casa nel Comune di Bari, si evidenzia che nel Municipio II in cui è localizzata l'area di intervento, si è registrata la maggiore concentrazione di interventi in deroga che hanno inficiato in via definitiva aree tipizzate dal PRG a verde e per il quale, ad ogni buon conto si evidenzia un deficit di aree a verde urbano.”*

- La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. 4656 del 20/05/2021 ha rimesso il proprio parere tecnico in merito alla compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art 96.1.c delle NTA del PPTR, con le seguenti conclusioni:

“” (...) Per quanto innanzi, considerato che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di BARI non risulta adeguato ai sensi dell'art. 97 delle NTA al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), verificato che la proposta di variante urbanistica adottata con Delibera del Commissario ad Acta n. 1/2004, per quanto suddetto, non risulta coerente e compatibile con gli obiettivi generali e specifici del PPTR e con la normativa d'uso della Scheda di Ambito n. 5.5, e considerato che la stessa proposta contribuirebbe ad incrementare i fattori di rischio e di criticità che dequalificano la figura territoriale e il contesto paesaggistico di riferimento, si ritiene, in merito agli aspetti paesaggistici, di esprimere parere di non compatibilità paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR.”

Trattasi pertanto di diniego sotto l'aspetto paesaggistico.

- Ad oggi non risulta pervenuto riscontro da parte della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Puglia, anch'essa interpellata con la nota SUR prot. 5064 del 29/04/2021, circa la verifica di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi dell'art. 20 delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE URBANISTICA****SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

Tutto ciò esposto, per quanto attiene specificamente agli aspetti tecnico-urbanistici della Variante al PRG in argomento si esprimono i rilievi e valutazioni che seguono.

L'area in questione è sita in località Mungivacca in fregio alla Strada Vicinale Torre di Mizzo, in un contesto territoriale ancora oggi agricolo, ineditato e non urbanizzato; l'insediamento edilizio più prossimo si trova a una distanza lineare di circa 400 mt, con frapporti suoli agricoli e linea ferroviaria.

L'area è di forma poligonale irregolare coincidente con la proprietà dei ricorrenti, già tipizzata nel PRG del Comune di Bari come "area a verde pubblico - verde urbano", nell'ambito di una vasta maglia omogenea (standard della residenza ex DM n. 1444/1968), e "area di rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari", delimitata da assi di comunicazione stradali e ferroviari esistenti e/o di previsione del PRG.

A seguito dell'accertamento giudiziale della caducazione del vincolo espropriativo, con delibera commissariale n. 1 del 01/12/2004 a detta area è stata attribuita la destinazione di zona residenziale di espansione di tipo "C3", subordinata a piano di lottizzazione esteso alla singola particella catastale e con indice di fabbricabilità territoriale di 0,50 mc/mq su una superficie di oltre 4 ettari, determinandosi una volumetria edificabile di circa 20.000 mc, corrispondente ad un carico insediativo residenziale ex novo di 200 abitanti.

Si rileva che, rispetto all'impianto urbanistico-infrastrutturale locale del PRG, la nuova destinazione di zona "C3" è insussistente nell'immediato circondario territoriale e inoltre la configurazione proposta comporta la formazione di aree esterne relittuali di "verde pubblico", frazionate e scollegate rispetto alla maglia omogenea e con funzionalità compromessa; detta Variante risulta pertanto scoordinata rispetto ai criteri di impostazione del PRG inficiandone di fatto il sistema insediativo e infrastrutturale locale.

In termini dimensionali, il nuovo carico insediativo residenziale di circa 20.000 mc e 200 abitanti non è giustificato né sarebbe sostenibile rispetto al vigente PRG, già sovradimensionato per oltre 600.000 abitanti, notevolmente in eccesso rispetto al trend demografico e ai movimenti migratori effettivamente verificatisi nel tempo fino ad oggi (all'attualità nel Comune di Bari risultano circa 313.000 abitanti residenti: dato ISTAT al 01/01/2021, dal sito "tuttitalia.it"), con corrispondenti previsioni di zone di espansione residenziale in parte rimaste inattuato.

Alla luce dei precedenti rilievi tecnico-urbanistici, si ritiene che la Variante al PRG così come proposta con la DCA n. 1/2004 necessiti di rinvio al Comune di Bari per una sua complessiva riconsiderazione, valutando più approfonditamente ipotesi di attribuzione di una destinazione urbanistica e di una capacità edificatoria più coerente o quanto meno compatibile con lo stato di fatto fisico e giuridico dei luoghi e con l'impianto urbanistico-infrastrutturale locale, altresì tenendo conto dei seguenti elementi incidenti sul processo di pianificazione e bisognevoli di corrispondenti puntuali valutazioni e determinazioni da parte del Comune procedente:

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE URBANISTICA****SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

- A) Rispetto all'impianto urbanistico-infrastrutturale locale del PRG, la nuova destinazione di zona "C3" è insussistente nell'immediato circondario territoriale e inoltre la configurazione proposta comporta la formazione di aree esterne relittuali di "verde pubblico", frazionate e scollegate rispetto alla maglia omogenea e con funzionalità compromessa; detta Variante risulta pertanto scoordinata rispetto ai criteri di impostazione del PRG inficiandone di fatto il sistema insediativo e infrastrutturale locale.
- In termini dimensionali, il nuovo carico insediativo residenziale di circa 20.000 mc e 200 abitanti non è giustificato né sarebbe sostenibile rispetto al vigente PRG, già sovradimensionato per oltre 600.000 abitanti, notevolmente in eccesso rispetto al trend demografico e ai movimenti migratori effettivamente verificatisi nel tempo fino ad oggi (all'attualità nel Comune di Bari risultano circa 313.000 abitanti residenti: dato ISTAT al 01/01/2021, dal sito "*tuttitalia.it*"), con corrispondenti previsioni di zone di espansione residenziale in parte rimaste inattuare.
- B) Orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 20/05/1999, in materia di aree oggetto di caducazione di vincoli di PRG preordinati alla espropriazione:
- Detta sentenza ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, con corrispondente obbligo indennitario, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano.
- La Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.
- C) Indirizzi di pianificazione urbanistica adottati dal Comune di Bari nell'ambito dei seguenti procedimenti:
1. Variante normativa di PRG conclusasi con DGR n. 2415 del 10/12/2008, con cui è stata integrata la disciplina dell'art. 31 della NTA per le "Area a verde pubblico di tipo A – verde urbano" introducendo la possibilità d'intervento anche privato regolamentandone l'uso attraverso apposita convenzione, recependo gli orientamenti della innanzi richiamata sentenza n. 179 del 20/05/1999 della Corte Costituzionale.
  2. Variante al PRG conclusasi con DGR n. 61 del 05/02/2013 per altra analoga vicenda di contenzioso (interessante il compendio di suoli di medesima proprietà contermini alla particella catastale 302 di cui trattasi e con tipizzazioni di PRG analoghe), riconfermando la destinazione a "Viabilità di PRG" dei suoli facenti parte della rotatoria (demandando la quantificazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 39 del DPR 327/2001, alla Ripartizione Edilizia Pubblica) e con attribuzione della destinazione "Zona per attività primarie di tipo A" (zona agricola) ai suoli facenti parte degli attraversamenti stradali.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE URBANISTICA**

**SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**


Si esprime pertanto parere di non approvazione e di rinvio al Comune di Bari, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, della Variante al PRG adottata, in esecuzione della sentenza TAR Bari n. 1902/2006, con DCA n. 1 del 01/12/2004, per l'attribuzione al suolo in catasto al fg. 61 ptc. 302 della destinazione a zona residenziale di espansione di tipo "C3".

*il funzionario p.o.*  
*(Geom. Emanuele Moretti)*



Moretti Emanuele  
10.06.2021  
10:10:56  
GMT+00:00

*il dirigente di Servizio*  
*(Arch. Vincenzo Lasorella)*



LASORELLA  
VINCENTO  
10.06.2021  
09:10:02  
UTC

*il dirigente della Sezione*  
*(Dott. Giuseppe MAESTRI)*



MAESTRI GIUSEPPE  
17.06.2021  
11:20:10 UTC

puglia/AAO\_145-20/05/2021/4656

Prot. r\_puglia/AAO\_145-20/05/2021/4656

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**Servizio Strumentazione Urbanistica  
Sezione Urbanistica**

[serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)

e, p.c

**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità  
Urbana**

[dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: COMUNE DI BARI – Variante al PRG per i suoli Eredi Buonvino Anna (fg. 61 p.la 302), adottata con DCA n. 1/2004 e rinviata al Comune con DDGR n. 481/2007 e n. 62/2013. - Diffida a provvedere per esecuzione sentenze TAR Bari n. 1902/2006, n. 1208/2011 e n. 944/2014.**

**TRASMISSIONE PARERE TECNICO.**

Con la presente si trasmette per i provvedimenti di propria competenza il parere tecnico in merito all'istanza di parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art 96.1.c delle NTA del PPTR per l'approvazione ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 della variante in oggetto richiesta dal Comune di Bari.

ALLEGATO B

Il Funzionario P.O  
Autorizzazioni paesaggistiche e Pareri  
**(arch. Luigi Guastamacchia)**

Firmato digitalmente da:  
LUIGI GUASTAMACCHIA  
Regione Puglia  
Firmato il 20-05-2021 08:50:22  
Serie/e certificato. 903259  
Valido dal 03-02-2021 al 08-02-2024

Via Gentile, 52 - 70126 Bari. 080 540 77 61  
PEC: [sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica**

**PARERE TECNICO**

**(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)**

Con nota prot. n. 079/5064 del 29.04.2021 acquisita al prot. con n. 145/3975 del 29.04.2021, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, in relazione alla variante al Piano Regolatore Generale (PRG) adottata con Delibera di Commissario ad Acta n. 1/2004 e rinviata al Comune con DGR n. 481/2007 e n. 62/2013, vista la sentenza del TAR Bari – III Sezione n. 707/2021, ha invitato questa Sezione a operare le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza in ordine alla suddetta Variante al fine di ottemperare all'ordinanza del TAR e di predisporre il provvedimento da proporre alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980. A tale scopo la Sezione Urbanistica ha trasmesso la Delibera del Commissario ad Acta n. 1/2004, in uno alla sentenza TAR n. 707/2021, e i seguenti elaborati tecnici così come rimessi dal Comune:

NOME File	IMPONTA MD5
1-DCA 1-2004.pdf	38367af4c6bcbff4b7340d5387d9b57
2-allegato alla DCA.pdf	ed54bb35dd273a09bc1844eac54bc215
3-certificato di destinazione.pdf	51f41bc6858740d5158a1ac94a9def2a
4-allegato al certificato.pdf	97c4e6b36a5889a7947889b806e9b12f
5-stralcio zonizzazione PRG.pdf	d7bcc3f0de8773da7dc9150dcffb5ee9
6-stralcio viabilità PRG.pdf	8f6c2564049b68e06a783bcb1cdebcaf
7-stralcio AFG.pdf	c2a552f41335107a869554d611a355d8
8-sentenza TAR 707-2021.pdf	6a512712079eeaf65b06184854a5230f

**(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PROPOSTA)**

Dalla documentazione trasmessa si rileva che l'area interessata dalla variante di cui alla Delibera del Commissario ad Acta n. 1/2004 è censita al catasto del Comune di Bari al Foglio di mappa n. 61 nella particella catastale n. 302.

Nel merito si tratta di un'area tipizzata nel vigente PRG del Comune di Bari come "area a verde pubblico - verde urbano" e "area di rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari", per la quale, per le considerazioni esposte nel provvedimento commissariale e negli atti propedeutici, motivati in partenza dall'accertamento giudiziale della caducazione di vincoli di PRG preordinati alla espropriazione e dalla conseguenziale necessità per la Pubblica Amministrazione di provvedere in merito, con DCA n.1 del 01.12.2004 è stata attribuita la nuova destinazione a "zona residenziale di espansione di tipo "C3" (disciplinata come da testo normativo riportato nella medesima DCA n.1/2004, e qui di seguito riportata



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica**

con subordinazione a piano di lottizzazione esteso alla particella catastale in argomento e con indice di fabbricabilità territoriale pari a mc/mq.0,50):

"L'intervento sulla particella riportata in catasto al n. 302 del foglio di mappa n. 61 del Comune di Bari, è subordinato all'approvazione di lottizzazione convenzionata nella quale l'unità operativa non può avere superficie inferiore a quella minima di seguito riportata.

Um.: unità operativa minima (superficie territoriale): la superficie della particella catastale n. 302 del Foglio di mappa n. 61 del Comune di Bari.

La lottizzazione convenzionata deve rispettare le seguenti prescrizioni.

Ift.: indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq. 0,50;

Rc.: rapporto di copertura: max 50% della superficie fondiaria (superficie territoriale al netto di: area di rispetto, area a standard, area a verde condominiale e area di viabilità);

H.: altezza massima: ml. 8:

Dc.: distanza dai confini:  $H \times 0,5$  con un minimo di ml. 5:

Df: distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per  $0,5 [(H) + H2] \times 0,5$ , con un minimo ml. 10:

Ds.: distanza dal ciglio stradale, misurata in relazione alla larghezza delle strade sulle quali i fabbricati prospettano:

a) per strade di larghezza inferiore a ml. 7: ml. 5:

b) per strade di larghezza da ml. 7 a ml. 15: ml. 7,50:

c) per strade di larghezza superiore a ml. 15: ml. 10;

Vc: verde attrezzato condominiale: min. 25% della superficie territoriale;

P.: parcheggi: min. 1 mq. ogni 10 mc.;

A.: autorimesse: minimo un posto macchina per alloggio e comunque per ogni 500 mc. di costruzione o funzioni di essi.

Nel volume della costruzione non sono computati quelli destinati a porticato o a spazi liberi a piano terra. Le aree da cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale, entro termini prestabiliti, a cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 44 delle N.T.A. del P.R.G. sono:

A) standard. nella misura minima complessiva di 35 mq/abitante, così ripartiti:

- 20 mq/abitante per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, in osservanza dell'art. 3, del D.M. n. 1444/1968 e con la ripartizione stabilita all'art. 43 delle N.T.A. del P.R.G.:

- 15 mq/abitante per verde Pubblico attrezzato di tipo A (verde urbano), in osservanza dell'art. 4, comma 5, del D. M n. 1444/1968:

B) spazi destinati alle sedi viarie residenziali.

All'area di rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari si applica la disciplina dell'art. 25 delle N.T.A. del P.R.G.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica**

*L'approvazione del piano di lottizzazione convenzionata è subordinata all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 13 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, e all'art. 20, comma 1, lettera f) della Legge 23 dicembre 21978, n. 833"*

**(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)**

Premesso che nella sentenza del TAR Bari – III Sezione n. 707/2021 si è ritenuto che:

*"in relazione alla verifica di compatibilità paesaggistica" per il rilascio del "parere ex art. 96/1, lett. "c" delle NTA del PPTR da parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio", appare opportuno rammentare quanto riportato nella Deliberazione del Commissario ad acta, ove si dà atto che "con nota del Comune di Bari – Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia prot. n. 229577 del 04/11/2001, è stato precisato che il parere paesaggistico 'non è dovuto giacché l'area oggetto di ritipizzazione non è interessata da vincolo di tutela paesaggistica ex primi adempimenti per l'attuazione del PUTT/P Regionale', giusta deliberazione di C.C. n. 169 del 19/11/2002 e attestazione di coerenza trasmessa N. 00199/2021 REG.RIC. dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica a codesta ripartizione con nota prot. n. 815/06 del 11/02/2003"*

Ciò premesso si rappresenta che, con l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con DGR n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, il vigente Piano Paesaggistico PUTT/p ha cessato di avere efficacia, per cui fuori dai casi delle disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106, trova attuazione il vigente PPTR.

In relazione ai cd "Territori Costruiti" i **commi 6 e 7 dell'art. 106 "Disposizioni transitorie"** della NTA del PPTR così dispongono:

*"6. Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3.*

*7. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI."*

In relazione alle su richiamate disposizioni transitorie, l'Allegato 1 "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del 16.02.2015" approvato con DGR 1514 del 27.07.2015 rappresenta che:

*"(..) qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal comma 1 dell'art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR – 24.03.2016) la norma*



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica

*derogatoria di cui al comma 6 dell'art 106 cessa la sua efficacia e si applicano in toto le disposizioni di cui al titolo VI del PPTR."*

Considerato che il vigente strumento urbanistico generale (PRG) del Comune di Bari, ad oggi, non risulta essere stato adeguato al PPTR nei termini previsti dal comma 1 dell'art. 97 ed essendo oramai superato l'anno dall'entrata in vigore del PPTR (24.03.2015), i **cd "Territori Costruiti" non trovano più efficacia ai sensi del comma 7 dell'art. 106 delle NTA del PPTR.**

Pertanto, sebbene l'area oggetto di proposta di variante al PRG, così come rappresentato nelle richiamata Sentenza TAR, ricada nei "Territori Costruiti", considerato che i termini dell'adeguamento del PRG al PPTR ex art.97 sono decaduti e che i "Territori Costruiti" non trovano più efficacia, **ai sensi del comma 7 dell'art.106, per l'area oggetto di proposta di variante si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR**, mentre le disposizioni transitorie di cui al comma 6 dell'art. 106 non trovano applicazione per il caso in specie.

Nel merito del **Parere di compatibilità paesaggistica**, si rappresenta che l'art. 96 comma 1 lett. c) delle NTA del PPTR così dispone:

*"Il parere regionale di compatibilità paesaggistica è richiesto per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale".*

Detto parere, come rappresentato nell'Allegato 1 "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del 16.02.2015" approvato con DGR 1514 del 27.07.2015, "*è dovuto ove trattasi di variante degli strumenti urbanistici generali sottoposta a verifica di compatibilità regionale e provinciale (ai sensi della Lr 20/2001) o ad approvazione regionale (ai sensi della Lr 56/80), ...*".

**Pertanto, considerato che la proposta di variante in oggetto è sottoposta ad approvazione regionale, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/80, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.c** è necessario verificare la coerenza e la compatibilità della proposta variante con:

- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
- b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
- c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;
- d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

Per quanto sopra, entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante in oggetto, dalla consultazione degli elaborati del PPTR si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade nell'Ambito paesaggistico "**Puglia Centrale**" e nella Figura Territoriale "**La conca di Bari e il sistema della Lama**" (cfr. Scheda di Ambito n. 5.5) mentre



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica**

non è interessata da “*Beni Paesaggistici*” o da “*Ulteriori Contesti Paesaggistici*” così come definiti dall’art. 38 delle NTA del PPTR.

Ciò premesso si rappresenta che la suddetta **Figura Territoriale**, così come descritta nella SEZIONE B.2.2 DESCRIZIONE STRUTTURALE DELLA FIGURA TERRITORIALE della Scheda di Ambito, corrisponde in parte al morfotipo territoriale caratterizzato dal ruolo della città di Bari, collocata sul mare al centro di una conca e da un sistema insediativo di lunga durata, con una struttura radiale.

In particolare, tra le **Invarianti Strutturali** (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale), il PPTR riconosce nella “**SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE**” il sistema insediativo con fulcro la città di Bari con ruolo di cerniera tra le strutture insediative delle figure contermini. Su di essa si struttura una raggiera di strade di impianto storico che la collegano ai centri dell’entroterra disposti a corona. Nel dettaglio si distingue una prima corona di piccoli insediamenti sorti in corrispondenza degli antichi casali e una seconda corona di centri più grandi a vocazione agricola. Al sistema insediativo si associa il sistema rurale con le componenti strutturanti il tipico paesaggio agrario della piantata olivicola della conca barese con l’oliveto coltivato in modo intensivo che occupa i terreni agricoli più esterni della corona mentre, avvicinandosi all’area urbana il paesaggio rurale assume le caratteristiche del mosaico agrario periurbano e penetra nella città lungo le lame o attraverso alcuni cunei verdi non edificati.

Tuttavia il PPTR riconosce nella “**SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE**” (cfr pag.57) della Scheda di Ambito n. 5.5 tra i **fattori che dequalificano la qualità paesaggistica della figura territoriale interessata dalla proposta di variante in oggetto** le espansioni residenziali e la costruzione di piattaforme produttive e commerciali che si sviluppano lungo le principali direttrici storiche.

In particolare, sebbene lo **spazio rurale** posto a ridosso della città di Bari, separandola così dai centri urbani di prima e di seconda corona, rappresenti uno dei valori identitari della figura territoriale, nella Scheda di Ambito n. 5.5 della “**SEZIONE B2.2.1 “Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale”**” viene riportato che:

*“Gli spazi rurali, nel loro complesso, soffrono di progressiva frammentazione dovuta alla realizzazione di piattaforme insediative, della crescita, della dispersione insediativa”.*

Nel dettaglio, in relazione all’espansione urbana e alla diffusione insediativa quali cause principali della compromissione del suddetto **spazio rurale** il PPTR rappresenta tra le **DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ** rispettivamente:

- nella **SEZ. A3.2 – I PAESAGGI RURALI** della Scheda di Ambito 5.5 (cfr. pag. 29) che:



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA**


**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica**

*"Il paesaggio rurale trova nel conflitto con le attività antropiche di origine urbana le maggiori criticità (...) In generale si rileva la frammentazione del territorio rurale nelle aree periurbane ad opera della diffusione insediativa (...).*

- nella **SEZ. A3.3 – I PAESAGGI URBANI** della Scheda di Ambito 5.5 (cfr. pag. 34) che:  
*"I processi di antropizzazione di lunga durata alla scala d'ambito hanno privilegiato la direttrice costiera, con le grandi infrastrutture che tagliano il territorio per fasce parallele alla costa: tra quest'ultima e la SS16, tra SS16 e ferrovia, tra ferrovia e SS 16 bis, tra SS16 bis e autostrada, tra autostrada e SS 96 -98. La dominante agricola della maglia olivetata risulta ancor oggi strutturante e caratterizzante l'intero ambito. Interruzioni e cesure alla matrice olivetata si riconoscono in prossimità delle grandi infrastrutture ed intorno ai centri urbani, dove le tensioni e le attese sui suoli in prossimità del margine urbano creano condizioni di promiscuità tra costruito e spazio agricolo alterando il rapporto storico tra città e campagna".*

Questo **spazio rurale**, che struttura la figura territoriale e di cui è parte integrante l'**area interessata dalla proposta di variante**, (fig. 1) è stato riconosciuto dal **progetto territoriale del PPTR - Il Patto città-campagna (elaborato 4.4.2)**, tra i "**Parchi agricoli multifunzionali di riqualificazione**" denominato "**Connurbazione barese**". Questo territorio infatti, corrispondente alla periferia metropolitana barese, per le **sudette dinamiche di trasformazione e criticità** è considerato dal PPTR come territorio **compromesso e degradato** che deve essere riqualificato attraverso forme di agricoltura multifunzionale, attraverso la riconnessione ecologica degli insediamenti con il territorio rurale, assicurando pertanto, la qualità del paesaggio, la complessità ecologica, la fruibilità dello spazio rurale, la valorizzazione dell'edilizia rurale diffusa e monumentale ecc.



**FIG 1**



Perimetro area d'intervento



"Parchi agricoli multifunzionali di riqualificazione" denominato "Connurbazione barese"



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica**

Con riferimento all'**area interessata dalla proposta di variante**, si evidenzia che il **contesto** in cui ricade detta area risulta posizionato a sud-est dei contesti urbani periferici del nucleo urbano di Bari, oltre la tangenziale compreso tra i margini degli insediamenti periferici e la campagna (fig. 2). Detta area, così come si rileva nella "**Carta delle Morfortipologie Rurali**" (elaborato 3.2.7), ricade nel cosiddetto "**mosaico agricolo a maglia regolare**". Nel dettaglio, il PPTR (cfr pag. 54 elaborato 3.2) ha definito la **categoria dei "mosaici agricoli"** (Categoria 3) "*i morfotipi che si caratterizzano per la presenza di un territorio rurale scarsamente caratterizzato dalle tipologie colturali, ma fortemente strutturato dalla maglia agraria, dagli elementi fisici che la caratterizzano e dal sistema insediativo che vi insiste.*" Detta categoria dei mosaici agricoli include il cosiddetto "**mosaico agricolo a maglia regolare**" (Categoria 3.2) **in cui ricade l'area interessata dalla proposta di variante** (fig.3) ed è caratterizzato (cfr pag. 68 elaborato 3.2) "*da una forte eterogeneità delle tipologie colturali presenti, che si unisce alla complessità e alla frammentazione della trama agraria. L'immagine che emerge è quella di un paesaggio fortemente articolato, nel quale la dimensione insediativa è talvolta fortemente presente ma comunque legata alla produttività agricola e non alla dimensione e all'immagine urbana. Le geometrie del mosaico agricolo regolare tendono ad avere forme regolari. Morfotipo edilizio: prevalenza di insediamenti isolati complessi, di medie e grandi dimensioni. Limitata la presenza di sistemi elementari mono e bicellulari.*"




FIG.2




FIG 3

 Perimetro area d'intervento

3.1  Mosaico agricolo



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica

In particolare, l'area interessata dalla proposta di variante è parte del "mosaico agricolo a maglia regolare" (categoria 3.2 della *Carta delle Morfotipologie Rurali*), che è compreso tra la tangenziale e il nucleo urbano di Triggiano. Nel dettaglio detta area, (cfr. immagini qui di seguito) che si affaccia sulla strada vicinale Torre di Mizzo, si caratterizza per la trama a sesto regolare degli uliveti delimitata da muretti a secco ed è parte integrante della limitrofa maglia agricola strutturata da vigneti, seminativi e frutteti ed organizzata sia dagli elementi fisici (muri a secco, viabilità poderale, strade bianche, siepi, filari alberati, filari poderali, ecc) sia dal sistema insediativo che vi insiste, che vede la presenza delle testimonianze della passata tradizione insediativa rurale, la presenza di caselle, casolari, casini, torri, con i loro annessi piscine, pagliai in pietra a secco, cisterne ecc. testimonianze della tradizione agricola ancora presenti in questi luoghi.



Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761  
pec: [sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica**

Tuttavia, il valore identitario e paesaggistico del **“mosaico agricolo a maglia regolare”** come su descritto vede nell’urbanizzazione progressiva, negli usi impropri non più legati all’agricoltura di autoconsumo e/o produttiva, nell’abbandono del patrimonio rurale esistente, **i fattori di rischio e di vulnerabilità della figura territoriale che dequalificano il su descritto paesaggio**. In particolare, le previsioni insediative a carattere residenziale in questa struttura del **mosaico agricolo a maglia regolare comporterebbero inevitabilmente** condizioni di promiscuità tra costruito e spazio agricolo alterando il rapporto storico tra città e campagna, favorendo così la crescita di quei così contesti insediativi periferici monofunzionali, che caratterizzano la periferie di Bari con bassi livelli prestazionali e funzionali dal punto di vista ambientale insediativo e sociale, e che sono poco connesse al centro urbano o alla campagna circostante.

Pertanto, si rappresenta che la proposta di destinare la suddetta area da *“area a verde pubblico - verde urbano”* e *“area di rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari”*, a *“zona residenziale di espansione di tipo “C3”* da subordinare a piano di lottizzazione esteso alla particella catastale e con indice di fabbricabilità territoriale di 0,50 mc/mq per una superficie di oltre 4 ettari, con una volumetria di massima di 20.000 mc, corrispondente ad un carico insediativo ex novo di circa 200 abitanti:

- comporta il consumo di un’ampia superficie in un contesto rurale, in contrasto con gli obiettivi del *“Patto città-campagna”* di *“contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo; limitare gli interventi di edificazione alla saturazione di spazi vuoti e al completamento, alla riqualificazione, alla ricostruzione e al recupero dell’esistente”* (cfr pag. 13 elaborato 4.4.3);
- non valorizza la funzione produttiva delle aree agricole periurbane, poiché non limitata il consumo di suolo indotto soprattutto da espansioni insediative lungo le principali vie di comunicazione così come disposto nella Normativa d’uso della Scheda di Ambito;
- favorisce quei **fattori di rischio riconosciuti dal PPTR che compromettono la qualità paesaggistica della figura territoriale** e che dequalificano lo **spazio rurale, in cui ricade l’area d’intervento tra i quali**, in relazione alla lettura visivo percettiva dei **paesaggi nel margine città-campagna**, vi è il *“processo di ampliamento di alcune grandi periferie, con interventi di scarsa qualità architettonica, assenza di relazione con gli spazi aperti e con la campagna circostante, rapporti altimetrici alterati rispetto ai tessuti urbani preesistenti, compromette le relazioni visuali tra città e campagna”* (cfr. pag. 44 Scheda di Ambito 5.5).

**Premesso quanto sopra, si rappresenta la proposta di variante urbanistica di cui alla Delibera del Commissario ad Acta n. 1/2004 risulta essere non coerente e con compatibile con:**

- **gli obiettivi generali e specifici** di qualità del paesaggio finalizzati a:
  - Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica**

- Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;
  - Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
  - Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici;
  - Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
  - Promuovere il recupero dei manufatti in pietra a secco;
  - Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
  - Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
  - Migliorare la qualità ambientale del territorio;
  - Sviluppare la qualità ambientale del territorio;
- **gli indirizzi e direttive della normativa d'uso** della Scheda di Ambito n. 5.5 secondo i quali i piani e progetti devono tendere a:
- salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai mosaici agricoli periurbani;
  - salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
  - tutelare la continuità della maglia olivata e del mosaico agricolo periurbano al fine di migliorare la qualità ambientale del territorio;
  - tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto, con particolare attenzione alle ville e ai casali storici suburbani e in generale alle forme di insediamento extraurbano antico;
  - valorizzare la funzione produttiva delle aree agricole periurbane per limitare il consumo di suolo indotto soprattutto da espansioni insediative lungo le principali vie di comunicazione;
- con le **raccomandazioni** contenute nelle **"Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)"**, il cui obiettivo è quello di **"contenere il consumo di suolo agricolo per fermare il degrado ambientale e le diseconomie dell'insediamento diffuso, migliorare la perdita dell'immagine urbana e della slabbratura verso la campagna circoscrivendo e limitando il processo di dispersione insediativa."** (cfr pag. 23 elaborato 4.2)

**(CONCLUSIONI)**

Per quanto innanzi, considerato che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di BARI non risulta adeguato ai sensi dell'art. 97 delle NTA al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), verificato che la proposta di variante urbanistica adottata con Delibera del Commissario ad Acta n. 1/2004, per quanto suddetto, **non risulta coerente e compatibile con gli obiettivi generali e specifici del PPTR e con la normativa d'uso della Scheda di Ambito n. 5.5**, e considerato che la stessa



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO  
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL  
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica**

**proposta contribuirebbe ad incrementare i fattori di rischio e di criticità che dequalificano la figura territoriale e il contesto paesaggistico di riferimento, si ritiene, in merito agli aspetti paesaggistici, di esprimere parere di non compatibilità paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR.**

Il Funzionario PO  
Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri  
**arch. Luigi Guastamacchia**

Firmato digitalmente da:  
LUIGI GUASTAMACCHIA  
Regione Puglia  
Firmato il: 20-05-2021 08:37:43  
Seriale certificato: 903259  
Valido dal 08-02-2021 al 08-02-2024

Il Dirigente della Sezione  
**ing. Barbara Loconsole**



LOCONSOLE  
BARBARA  
19.05.2021  
15:49:26  
UTC

REGIONE PUGLIA - SEZIONE LAVORI PUBBLICI - tipo: Protocollo in USCITA numero: r puglia/AOO 064/PROT/10/05/2021/0007257



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E  
INFRASTRUTTURE

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**  
**Servizio Autorità Idraulica**

**Alla Sezione Urbanistica**  
**Servizio Strumentazione Urbanistica**  
della Regione Puglia  
servizio.urbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

e p.c. **Al Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata**  
**Settore Pianificazione del Territorio e PRG**  
della Città di Bari  
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto:** Città di Bari (BA).  
Variante al PRG per i suoli Eredi Buonvino Anna (fg. 61 p.la 302), adottata con DCA n. 1/2004 e rinviata al Comune con DDGR n. 481/2007 e n. 62/2013. - Diffida a provvedere per esecuzione sentenze TAR Bari n. 1902/2006, n. 1208/2011 e n. 944/2014. Adempimenti conseguenti a sentenza TAR Bari – III Sezione n. 707/2021.  
**Riscontro a nota prot.n.5064 del 29/04/2021.**

Con riferimento alla nota in oggetto, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti di questa Sezione in data 30/04/2020 con prot.n.6763, con la quale codesto Servizio, in merito alla variante in epigrafe, ha chiesto allo scrivente Servizio le valutazioni e le determinazioni di competenza, si rappresenta quanto segue.

Dalla lettura dei documenti prodotti in allegato alla nota su citata emerge che all'area interessata dalla variante in oggetto, attualmente tipizzata dal vigente PRG del Comune di Bari come "area a verde pubblico-verde urbano" (standard della residenza ex DM n. 1444/1968) e "area di rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari", a seguito dell'accertamento giudiziale della caducazione del vincolo espropriativo con delibera commissariale n. 1 del 01/12/2004 è stata attribuita la destinazione di *zona residenziale di espansione* di tipo "C3".

Per effetto di tale delibera l'attribuzione della nuova destinazione urbanistica veniva integrata come segue: "*l'intervento sulla particella riportata in catasto al n.302 del foglio di mappa n.61 del Comune di Bari è subordinato all'approvazione di lottizzazione convenzionata.....*".

Tuttavia, successivamente, la variante in parola non veniva mai approvata definitivamente per effetto delle DGR n.481/2007 e n.62/2013. Tale circostanza provocava una serie di ricorsi al TAR Puglia – Sezione I e III che, con sentenze n.1902/2006 del 18/05/2006, n.1208/2011 dell'11/08/2011 e n.944/2014 del 17/07/2014, comportava l'obbligo per la Regione Puglia di concludere il procedimento amministrativo di ritipizzazione dei suoli in oggetto "*affermando l'irretrattabilità delle scelte municipali, relativamente alla adozione della variante al P.r.g. disposta dal Commissario ad acta in esecuzione della sentenza n.7388 del 2005 del Consiglio di Stato*".

Il Servizio Strumentazione Urbanistica della Regione Puglia con nota n.2049 del 23/02/2021, ai fini di una sollecita rivalutazione ed approvazione della variante al PRG in oggetto, ha comunicato ai proprietari dei suoli in oggetto che "*ai fini della ridefinizione del procedimento....(omissis)....è necessario l'espletamento dei seguenti adempimenti tecnico-amministrativi:...(omissis).... verifica di compatibilità geomorfologica per l'acquisizione del parere ex art.89 del DPR n.380/2001 da parte della Struttura Tecnica regionale presso la Sezione Lavori Pubblici*".

A tale nota è seguita una successiva comunicazione della Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari, prot.n.50672 del 26/02/2021, con la quale si invitavano i proprietari dei suoli in questione a dare seguito a quanto richiesto dalla Regione Puglia con la su citata nota

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Lavori Pubblici

Via Gentile, 52- 70126 (BA) – Palazzina Polifunzionale - Tel: 080 5407789 - 080 540 7767

mail: [servizio.lavoripubblici@regione.puglia.it](mailto:servizio.lavoripubblici@regione.puglia.it) pec: [servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it)

ALLEGATO C



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E  
INFRASTRUTTURE

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**  
**Servizio Autorità Idraulica**

fornendo, tra l'altro, *"relazione geologica che attesti la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, per acquisizione del parere regionale ex art.89 del DPR n.380 del 06.06.2001"*.

Verso queste comunicazioni e relativi adempimenti i proprietari dei suoli de quo hanno presentato nuovo ricorso al TAR Puglia che, con sentenza n.707/2021 della III Sezione, ne ha annullato l'efficacia ritenendo che *"in relazione alla "verifica di compatibilità geomorfologica" giova evidenziare che la Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 1° dicembre 2004, con cui è stata attribuita ai suoli la destinazione a zona residenziale di espansione di tipo "C3", nell'integrare la normativa delle NTA al PRG, espressamente prevede che "l'intervento sulla particella riportata in catasto al n. 302 del foglio di mappa n. 61 del Comune di Bari, è subordinato all'approvazione di lottizzazione convenzionata...l'approvazione del piano di lottizzazione convenzionata è subordinata all'acquisizione del parere di cui all'art. 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64", ossia il parere compatibilità geomorfologica"*.

Pertanto, preso atto di quanto statuito dalla sentenza n.707/2021 del TAR Puglia – Sezione Terza e onde consentire a codesto Servizio di poter ottemperare all'ordinanza del TAR nei termini temporali fissati, lo scrivente Servizio ritiene di potersi uniformare a quanto espresso nella sentenza su citata e di conseguenza esprimere il proprio parere di compatibilità geomorfologica, di cui all'art.89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., prima dell'approvazione della lottizzazione convenzionata, propedeutica a qualunque intervento a carattere edilizio sull'area in oggetto.

Tale circostanza dovrà essere espressamente riportata nel provvedimento di approvazione della variante in oggetto come adempimento indispensabile all'approvazione della lottizzazione convenzionata a cura del dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata Settore Pianificazione del Territorio e PRG della Città di Bari, che legge per conoscenza.

**Il Funzionario**  
**Dott. Geol. Francesco Zuffo**

Firmato elettronicamente da:  
FRANCESCO ZUFFO  
Regione Puglia  
Firmato il: 10-05-2021 13:25:47  
Codice di sicurezza: 024116  
Valido SA 02-04-2020 al 02-04-2023

**Il Funzionario**  
**Ing. Roberto Polieri**  
POLIERI  
ROBERTO  
10.05.2021  
11:09:55 UTC

**Il Dirigente ad interim del Servizio Autorità Idraulica**  
**Dott.ssa Antonietta Riccio**

RICCIO ANTONIETTA  
10.05.2021 12:45:45  
UTC

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Lavori Pubblici**

Via Gentile, 52- 70126 (BA) – Palazzina Polifunzionale - Tel: 080 5407789 - 080 540 7767

mail: [servizio.lavoripubblici@regione.puglia.it](mailto:servizio.lavoripubblici@regione.puglia.it) pec: [servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it)



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

### SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Sezione regionale Urbanistica  
 Servizio Strumentazione Urbanistica  
[serviziurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)

Responsabile della Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari  
[urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it)

p.c. Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Sezione Lavori Pubblici  
[servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it)

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

Avv. Mario Sicolo  
[avvmariosicolo@pec.giuffre.it](mailto:avvmariosicolo@pec.giuffre.it)

Direttore del Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" della Regione Puglia  
[dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: VAS-1761-IND - Nota SUR prot.5064 del 29/04/2021, avente ad oggetto: "COMUNE DI BARI – Variante al PRG per i suoli Eredi Buonvino Anna (fg. 61 p.lla 302), adottata con DCA n. 1/2004 e rinviata al Comune con DDGR n. 481/2007 e n. 62/2013. - Diffida a provvedere per esecuzione sentenze TAR Bari n. 1902/2006, n. 1208/2011 e n. 944/2014. Adempimenti conseguenti a sentenza TAR Bari – III Sezione n. 707/2021".**

ALLEGATO D

Con la presente si riscontra la nota prot.5064 del 29/04/2021, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in pari data al n. 6310 di protocollo di questa Sezione, con cui codesto Servizio regionale ha trasmesso la documentazione di seguito elencata in f.to elettronico (.pdf) invitando "gli uffici regionali e l'Autorità di Bacino in indirizzo a operare le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza in ordine alla Variante al PRG del Comune di Bari in argomento, al fine di consentire a questa Sezione la predisposizione del provvedimento ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980 da proporre alla Giunta Regionale":

1. DCA n. 1 del 28/12/04;
2. Stralcio catastale allegato alla DCA;
3. certificato di destinazione urbanistica del 06/08/04;
4. stralcio catastale allegato al certificato;
5. stralcio zonizzazione del PRG;
6. stralcio viabilità di PRG;
7. stralcio rilievo AFG;
8. sentenza TAR Bari – III Sezione n. 707/2021.

A tal riguardo, premesso che ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale le procedure di VAS sono attivate su istanza di parte, ossia della pubblica amministrazione che riveste le funzioni di autorità procedente (come definita dall'art.2, comma 1, lettera e), si segnala che agli atti della scrivente Sezione non risulta a tutt'oggi pervenuta alcuna istanza ai sensi della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii. da parte della Ripartizione comunale in indirizzo.

Inoltre, dalla consultazione del Portale Ambientale regionale – Elenco piani urbanistici comunali registrati nei casi di esclusione dalle procedure di VAS - non risulta attivata alcuna registrazione telematica ai sensi dell'art.7 Regolamento Regionale n.18/2013 da parte della medesima autorità procedente comunale.

Pertanto, non essendo allo stato attivato alcun procedimento di VAS relativo alla variante in oggetto emarginata, la scrivente autorità competente VAS regionale non è in condizione di poter operare valutazioni o determinazioni di propria competenza.

P.O. Coordinamento VAS  
 (Dott.ssa Antonietta Ruggiero)

13.05.2021  
 16:15:32 UTC

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

RICCIO ANTONIETTA (Dott.ssa Antonietta RICCIO)  
 13.05.2021  
 17:56:21 UTC